



Deliberazione n. \_\_\_\_\_

11 NOV 2016

10039/c

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali

**Oggetto:** Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Tribunale di Cagliari Sezione Giudici Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare – Procedimento penale n. 8217/14 r.n.r. - n. 7177/2014 reg. G.I.P. - Decreto di archiviazione - Rimborso spese legali al Dott. XX.

**PREMESSO** che il Dott. XX, dipendente della A.S.L. n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Veterinario, è stato sottoposto a procedimento penale n. 8217/14 r.n.r. - n. 7177/2014 reg. G.I.P. in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

**CONSIDERATO** che il Dott. XX, con nota PG/2015/11620, ha comunicato all'Azienda l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti e la nomina del difensore di fiducia nella persona dell'avv. Guido Manca-Bitti del Foro di Cagliari;

**VISTO** l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che *“l'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso”*;

**VISTO** l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che *“qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse”*;

**ATTESO** che l'Azienda, con deliberazione n. 123/C del 10 novembre 2009, ha indetto una procedura pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale ed ha approvato il relativo avviso, pubblicato in data 11 novembre 2009 con termine per la presentazione delle domande fissato per l'11 dicembre 2009, prorogato, in virtù della riapertura dei termini prevista con deliberazione n. 77/C del 21 gennaio 2010, al 9 febbraio 2010, ed infine



riaperto in via definitiva, senza previsione di un termine di scadenza per la presentazione delle domande, con deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'avviso sopra citato gli avvocati interessati, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, si impegnano ad applicare i valori minimi previsti dal tariffario forense e che a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali forensi disposta dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012 e dell'introduzione delle nuove tabelle dei parametri forensi contenute nel D.M. n. 55 del 10/03/2014 (rubricato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"), tale obbligo è da intendersi attualmente riferito all'applicazione delle massime percentuali di variazione in diminuzione sui valori medi tabellari, di cui agli articoli 4 comma 1, 12 comma 1 e 19 del medesimo decreto;

**RICHIAMATO** il regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, approvato con Deliberazione n. 674/C del 06/05/2016, il quale, all'art. 8, rubricato "*Rimborso spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia*" prevede che "*Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia, l'Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali nel limite massimo dell'importo che sarebbe stato a carico dell'Azienda qualora l'avvocato fosse stato scelto da quest'ultima fra gli iscritti nell'elenco aziendale di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale (di cui alla deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010). Il limite massimo della tariffa, come sopra detto, è fissato nella misura dei minimi tabellari/tariffari in quanto tali parametri sono quelli che l'Azienda applica per il pagamento dei compensi professionali ai legali iscritti all'elenco. Per tale motivo la regola del limite massimo dell'importo a carico dell'Azienda si applica anche alle istanze di patrocinio legale proposte in epoca antecedente all'adozione del presente regolamento ma successive all'istituzione dell'albo aziendale e non ancora liquidate, in quanto la medesima disposizione costituisce mera applicazione di quanto già previsto dalla normativa contrattuale richiamata.*"

**DATO ATTO** che il procedimento di cui trattasi è stato definito, previa richiesta del Pubblico Ministero, con il Decreto di archiviazione del Tribunale di Cagliari - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare, del 25/09/2014, depositato in data 26/09/2014, per ritenuta infondatezza della notizia di reato;

**RICHIAMATO** l'art. 414 del c.p.c., rubricato "*Riapertura delle indagini*" il quale prevede che "*1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. 2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.*";



- CONSIDERATO conseguentemente che il procedimento in questione può considerarsi definitivamente concluso in modo favorevole per l'indagato, in quanto l'eventuale riapertura delle indagini per il medesimo fatto determinerebbe una nuova iscrizione della notizia di reato;
- RITENUTO insussistente qualsiasi conflitto di interesse;
- ACQUISITA la nota PG/2015/20199, con la quale il Dott. XX, ai sensi della normativa sopra richiamata, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del suddetto procedimento penale, allegando la copia del Decreto di archiviazione sopra citato;
- ACQUISITA altresì la nota PG/2016/19716, con la quale il Dott. XX, ad integrazione dell'istanza, ha trasmesso copia della fattura n. 47/15, quietanzata dall'avv. Guido Manca-Bitti, per un importo totale di € 590,94;
- RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui all'art. 25 del C.C.N.L. di categoria e dell'art. 8 del regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti e che, pertanto, il Dott. XX, in quanto indenne dall'ipotesi di reato ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;
- VERIFICATA la corretta applicazione dei valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei compensi degli avvocati in ambito penale (indagini preliminari - fase di studio della controversia) dal D.M. n. 55 del 10/03/2014, art. 12;
- ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore del Dott. XX, in accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale n. 8217/14 r.n.r. - n. 7177/2014 reg. G.I.P., trasmessa all'Azienda con nota PG/2015/20199 ed integrata con nota PG/2016/19716, l'importo di € 590,94;
- di far gravare per la quota di competenza dell'anno il costo di € 590,94 sul codice A514030301 "spese legali" del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di costo n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;



- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 e è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.
- di demandare al Servizio Risorse Umane il compito di pagare al dipendente Dott. XX, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 e del conforme regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 674/C del 06/05/2016, l'importo di € 590,94 a titolo di rimborso spese legali sostenute per la sua difesa nell'ambito del procedimento penale sopra citato;
- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nella remota ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., e della conseguente nuova iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., intervenga una sentenza di condanna.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Silvio Maggetti



Responsabile S.C. AA.GG.LL.  
Dott.ssa Maria Teresa Garau

S.C. AA.GG.LL. - settore legale  
Dott.ssa Irene Diana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n. 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la deliberazione  
n. 10039/C del 11 NOV 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 11 NOV 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

**Servizio Affari Generali**

